SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

191ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1977

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546, RECANTE NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO NEL 1976

Nomina dei membri . . . . . *Pag.* 8247

CONGEDI 8247

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 8247

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 8247

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 » **(936)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Proroga dei termini previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di regime dei beni familiari » **(890)**, d'iniziativa dei senatori Lepre e Cipellini.

Approvazione del disegno di legge n. 936:

AGRIMI (*DC*), *relatore* . . . . . *Pag.* 8250, 8253
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . 8252
BUSSETI (*DC*) 8249, 8253
LEPRE (*PSI*) 8249
TEDESCO TATÒ Giglia (*PCI*) 8248

Discussione:

« Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile » **(111)**, d'iniziativa del senatore Murmura. **Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** « Modifiche agli articoli 15 e 21 del codice di procedura civile »:

AGRIMI (*DC*), *relatore* 8256
BOLDRINI Cleto (*PCI*) 8254
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . 8257
NENCIONI (*DN-CD*) 8253

INTERROGAZIONI

Annunzio 8259

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDI' 27 OTTOBRE 1977 8261

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Cravero per giorni 5, Del Nero per giorni 5, Gusso per giorni 3, Pecoraro per giorni 5.

Annunzio di nomina dei membri della Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976

P R E S I D E N T E . I senatori Bacicchi, Beorchia, Crollalanza, Gherbez Gabriella, Giust, Lepre, Margotto, Melis, Riva, Schiano, Tonutti, Toros, Trifogli, Urbani e Villi sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati, in data 25 ottobre 1977, ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1370 — « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » (959);

C. 1506 — « Nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero » (960).

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: LEPRE ed altri. — « Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli » (859), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: GHERBEZ Gabriella ed altri. — « Intervento finanzia-

rio dello Stato per l'Associazione "Stalno slovensko gledalisce" » (348), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Aumento del contributo annuo e concessione di un ulteriore contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (789), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 » (936) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Proroga dei termini previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di regime dei beni familiari » (890), d'iniziativa dei senatori Lepre e Cipellini.**

Approvazione del disegno di legge n. 936

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di regime dei beni familiari », d'iniziativa dei senatori Lepre e Cipellini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giglia Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per la decisione presa — anche, credo, rispondendo alla sollecitazione rivoltagli dalla Commissione giustizia del Senato — di una proroga dei termini per le dichiarazioni connesse alla comunione dei beni, portati dal 20 settembre 1977 al 15 gennaio 1978, a norma di questo decreto.

Questo rinvio era opportuno? Ritengo di sì; all'unanimità la nostra Commissione giustizia si era espressa in tal senso. Debbo poi dare atto al collega Lepre di avere avuto la sensibilità di proporre per primo il problema. Si tratta di un ennesimo rinvio all'italiana per una legge che prevedeva una scadenza con un congruo limite di tempo? Ritengo di no; in realtà, si tratta di un istituto del tutto nuovo, che poneva anche problemi complessi di adeguamento e per i singoli e per le strutture civili chiamate a recepire l'istituto medesimo; quindi, questa proroga ha un senso preciso.

Abbiamo voluto un rinvio del termine non solo per consentire agli interessati di dichiarare distesamente e con adeguata attenzione la eventuale non adesione al regime della comunione, ma anche (voglio particolarmente sottolineare questo) per consentire ai coniugi di usufruire della esenzione da tasse e imposte, previste appunto per agevolare un più ampio ricorso al regime della comunione. Soprattutto in relazione a questa seconda considerazione, penso che vada valutato come opportuno il rinvio.

Il regime della comunione presuppone una adeguata attrezzatura da parte delle strutture civili preposte alla ricezione delle dichiarazioni; parlo degli enti locali che in larga parte, alla scadenza del 20 settembre, si sono rivelati, soprattutto per quanto riguarda i grandi centri urbani, inadeguatamente attrezzati a tale fine. Chiedo quindi all'onorevole Ministro di prendere in considerazione l'opportunità di sollecitare gli enti locali affinchè, in relazione al termine più distante, ma in qualche modo sempre vicino, attualmente previsto dal decreto, si attrezzino così che non si ripetano gl'inconvenienti determinatisi alla vigilia del 20 settembre. È un suggerimento che mi permetto di dare, cogliendo occasione dalla conversione in legge del decreto al nostro esame.

Quello della comunione legale dei beni è un regime del tutto nuovo al nostro ordinamento, che quindi presuppone modifica-

zione negli orientamenti dell'opinione pubblica e nel costume; modificazione anche, come accennavo, nelle strutture pubbliche, e in particolare negli uffici dello stato civile. Ciò dà adito — ne abbiamo avuto avvertenza soprattutto alla vigilia della scadenza del 20 settembre — a parecchi dubbi (che personalmente non condivido) sulla validità del regime stesso. Si parte dalle difficoltà immediate che questo regime comporta per mettere in discussione lo stesso regime legale della comunione dei beni. Anche se mi rendo conto che difficoltà concrete si determinano, il problema è di affrontare queste difficoltà e non di concludere sbrigativamente che il regime della comunione in sè inevitabilmente le determina.

Pertanto, come ci si è fatti carico di questa proroga, egualmente e Governo e Parlamento dovranno affrontare eventuali altre difficoltà che derivino dall'applicazione del nuovo regime della comunione; non per negarlo, ma per esaminare quali sono i conseguenti provvedimenti necessari.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Busseti. Ne ha facoltà.

B U S S E T I . Onorevole Presidente, rinuncio al mio intervento riservandomi di prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . D'accordo. È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, mi associo alla collega Giglia Tedesco Tatò nell'esprimere un apprezzamento al Governo e al Ministro di grazia e giustizia per aver provveduto a Camere chiuse — era l'unica via e lo avevamo suggerito anche noi — a concedere un ulteriore rinvio al termine prefissato al 20 settembre 1977 per le dichiarazioni riguardanti le scelte di natura patrimoniale conseguenti alla nuova legge che regolamenta il diritto di famiglia.

Se il disegno di legge che la nostra parte ha presentato è servito a questo, dichiariamo che si tratta già di un buon risultato. Resta però la totale disinformazione dei cittadini sui contenuti dell'articolo 228 della legge n. 151 e sugli effetti derivanti dalla scelta della comunione dei beni. Teniamo inoltre presente che non è male informato soltanto il cittadino poichè agli uffici di stato civile sono pervenuti dei moduli per convenzioni matrimoniali nulle, erogati da un ufficiale di stato civile che non aveva competenza in materia. Questo per dire che la disinformazione non riguarda solo l'utente ma tutta l'amministrazione dello Stato per quanto attiene a questo problema. E si tratta di scelte importanti, che non hanno soltanto un taglio matrimoniale.

Devo dare atto alla Commissione giustizia della VI legislatura di aver lavorato sodo per creare questo libro riformatore del diritto di famiglia, ma il messaggio riguardante la scelta di rendere comuni i beni acquistati o pervenuti in costanza di matrimonio anche nel caso di coniugi già sposati alla data di entrata in vigore della legge andava oltre, a mio avviso, la comunione patrimoniale, che risponde a quello spirito egualitario di un concetto di coniugi collaboratori che consegna direttamente agli archivi la prevalenza del marito, del maschio, tramandataci d'altronde con troppa cultura dall'originario diritto romano e coltivata a lungo nel nostro paese, se è vero che arriviamo a questi regimi per ultimi e che in Francia da lunghi decenni questo regime muove e regolamenta i rapporti patrimoniali.

Permane dunque una completa disinformazione e non si può pretendere di risolvere il problema con tre o quattro trasmissioni televisive, che poi si fanno alle 2 del pomeriggio o dalle 23,30 alla mezzanotte, dopo l'ultimo telegiornale, ossia in ore di minore ascolto. Bisogna allora muovere il servizio informativo e dobbiamo rendere scienti i coniugi sia per la scelta per il regime della comunione sia per il rifiuto della comunione stessa, attraverso una dichiarazione che può essere fatta anche davanti all'ufficiale dello stato civile; altrimenti, se non risolviamo il problema, creeremo degli stati di animo che non aiutano a capire lo spirito della legge. Tale informazione deve essere inoltre fatta in forma capillare e rivolgerei l'invito ai servizi d'informazione di non muo-

versi dall'Epifania al 14 gennaio ma subito (è una raccomandazione che rivolgiamo al Ministro e tramite lui al Governo) affinchè l'informazione stessa renda tutti i cittadini coscienti dell'importanza della scelta, delle sue conseguenze e dei contenuti e dei valori che la scelta esprime.

Mi diceva un giorno un carissimo collega: la legge è pur stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale!* Penso che sia una risposta da giurista ma non una risposta politica. Queste riforme importantissime non si risolvono solo con la pubblica notificazione attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*: un piccolo comune di montagna si è fatto parte diligente, appena uscita la legge, nel fare una sintesi vulgarizzata della legge e per arrivare al concreto, attraverso una velina, si è spiegato ai coniugi già sposati cosa potevano e dovevano fare per scegliere una cosa o l'altra e si è spiegato inoltre ad un'altra parte che noi dimentichiamo, cioè ai coniugi che si sposano col nuovo regime e che non sanno niente, come stanno le cose. In occasione del matrimonio vengono letti i tre famosi articoli, che non riguardano comunque il regime patrimoniale, ma nessuno dà ai nubendi notizie circa i rapporti patrimoniali. Mi pare che l'ufficiale dello stato civile, se rende un servizio in una materia così delicata, dovrebbe dare informazioni al riguardo.

Mi permetto pertanto di suggerire al signor Ministro una soluzione che esiste già nell'ordinamento francese: in quel sistema i nubendi, all'atto della richiesta delle pubblicazioni, esibiscono al funzionario che svolge le analoghe funzioni del nostro ufficiale di stato civile una scheda — che può essere autenticata dallo stesso funzionario — ove i promessi si esprimono positivamente circa l'eligendo regime patrimoniale della famiglia. Un documento del genere, che comunque offre tranquillità per quelli che si devono sposare, fatto in occasione delle pubblicazioni, anche in Italia sarebbe opportuno: potrebbe essere ad esempio una modificazione dell'articolo 97 del codice civile (ma penso che ci si potrebbe arrivare anche in via amministrativa), cioè far sì che i coniugi che si sposano sappiano coscientemente che se non operano alcuna scelta vige il regime della comunione e che, se non lo vogliono, la debbono fare o prima o al momento del matrimonio, con la dichiarazione sottoscritta dei nubendi di conoscenza della scelta che debbono fare e delle conseguenze ad essa legate; mi sembra una norma che renderebbe più concreta la vulgarizzazione di questi problemi. Essi non sono soltanto — ripeto — di natura patrimoniale ma investono tutta una filosofia dei valori che il nuovo diritto di famiglia esprime.

Nel nostro disegno di legge avevamo proposto il termine del 31 dicembre 1978 non per il gusto di tirare a lungo le cose, ma proprio, come rilevava con la squisita sensibilità che la distingue quando parla di questi problemi la collega senatrice Tatò, per mettere tutti i cittadini nelle condizioni di avere completa notizia delle scelte e dei loro riflessi.

Penso che se andremo a pubblicizzare maggiormente (e ripeto l'invito al Governo a mettere in moto tutti i suoi mezzi al riguardo, e noi diciamo che ne è in possesso) renderemo questa importante riforma conosciuta da tutti anche in questi aspetti; la faremo veramente entrare nelle famiglie, cosa che non è avvenuta fino ad ora per carenza di conoscenza, e renderemo un servizio a quel grosso messaggio innovatore che il nuovo diritto di famiglia esprime. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto con viva soddisfazione dell'adesione al provvedimento, del resto scontata dato l'atteggiamento tenuto già in Commissione da tutti i gruppi politici, anche da parte degli oratori che sono qui intervenuti, la senatrice Tedesco ed il senatore Lepre. Condivido le osservazioni che sono state avanzate in ordine alla opportunità dell'iniziativa governativa per la proroga ed anche alla diligenza manifestata *ante litteram* dal senatore Lepre, presentando il 5 settembre, qualche gior-

no prima del decreto-legge governativo, il suo disegno di legge per prorogare il termine ad una data che — come egli stesso ha qui ricordato — era prevista per il 31 dicembre invece che per il 15 gennaio 1978.

Sono ovvie le ragioni esposte nella mia relazione che vedo condivise qui e che tuttavia vanno sottolineate soprattutto per la parte che qui ha voluto ricordare la senatrice Tedesco, quando ci ha detto che occorre predisporre in tempo utile le segnalazioni, le direttive agli uffici competenti. I notai per conto loro sono già ampiamente mobilitati; si svolgono convegni a ripetizione nelle varie parti d'Italia, tavole rotonde ed incontri per sottolineare l'importanza del tema. Ma anche gli uffici di stato civile vanno mobilitati, in quanto, per la verità, non erano preparati a questa ulteriore funzione di annotazione sui registri dello stato civile che è appunto un prodotto della nuova legislazione. Su alcuni aspetti procedurali della stessa bisognerà ritornare (e in ciò sono d'accordo anche molti onorevoli colleghi); è tuttavia motivo di soddisfazione constatare che la legge sul nuovo diritto di famiglia sta dando sostanzialmente buona prova o, almeno, sta incontrando sempre più la comprensione delle varie componenti della nostra società. Il cittadino si va rendendo conto come anche alcuni istituti che, essendo nuovi, costituivano motivo di preoccupazione o addirittura di paura — e tra questi, appunto, il regime della comunione legale dei beni — sono invece una cosa buona. Ciò mi capita di riscontrare spesso in occasione di incontri, di tavole rotonde. In luogo della iniziale preoccupazione per questa novità, si fa strada la considerazione che è stato positivo l'aver stabilito il regime normale della comunione legale dei beni, derogabile sempre, ma soprattutto nei casi che, per la verità, appaiono, anche oggettivamente, meritevoli di deroga. È bene, quindi, che questo sistema sia stato scelto dal legislatore come regime operante in mancanza di una volontà diversa da parte di coloro che contraggono le nozze.

La data del 15 gennaio, proposta dal Governo, è apparsa opportuna alla Commissione perchè si tratta sempre di un regime transitorio che dura ormai da due anni e che quindi non è il caso di protrarre ancora; nè, per vero, se ne avverte la necessità. Quella del 15 gennaio, con gli avvertimenti che il senatore Lepre ha fatto, sollecitando soprattutto gli uffici delle grandi città dove effettivamente le richieste possono accumularsi in numero notevole, è una data congrua che consentirà, dopo il periodo festivo, alle famiglie che intendono sistemare diversamente la loro posizione, di provvedervi.

Debbo dire che in occasione della discussione sull'articolo 228 e sulla proroga che qui proponiamo sono emersi altri aspetti del regime patrimoniale della famiglia ed alcuni istituti che il codice civile già conteneva, come l'istituto del patrimonio familiare, praticamente mai attuato ed oggi sostituito dal nuovo istituto del fondo patrimoniale. So che molti cominciano a interessarsi tanto all'istituto del fondo patrimoniale quanto a quello della comunione convenzionale dei beni: il regime, quindi, è articolato in modo da coprire le varie esigenze e credo sarà utilizzato dai cittadini italiani secondo le particolari situazioni, in tutti gli aspetti nei quali siamo riusciti, nella passata legislatura, a comporlo.

Mi onoro quindi di rinnovare l'invito al Senato ad approvare il disegno di legge così come è formulato, compreso — e dico questo perchè è stata fatta poco fa una osservazione in via informale da parte del Ministro — l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati, che potrebbe sembrare superfluo e nel quale si dice, fatto veramente un po' nuovo (non costituente, peraltro, un precedente molto commendevole), che la legge è entrata in vigore il 20 settembre 1975. L'entrata in vigore delle leggi è un fatto automatico che non ha bisogno di essere ribadito, ma poichè in questo caso erano sorti dei dubbi è bene sia stata apportata questa aggiunta ed è opportuno, a mio avviso, che il Senato la approvi. Secondo una interpretazione, la legge sarebbe entrata in vigore il 21 settembre, mentre, secondo altra interpretazione ricordata dal senatore Lepre, sarebbe entrata in vigore il 19. Quest'ultima interpretazione mi sembra veramente del tutto infondata, mentre quella relativa al 21 settembre potrebbe trovare qualche collegamento con il fatto che, poichè la

Costituzione stabilisce che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, sarebbe stato più corretto, nella nuova legge sul diritto di famiglia, parlare di 120° giorno successivo. Avendo invece detto « 120 giorni dopo » sorge il dubbio che i 120 giorni debbano considerarsi liberi e che la legge cominci, appunto, ad essere operante dal 121° giorno. L'aver precisato, comunque, la data del 20 settembre 1975 non reca alcun nocumento e dà certezza ai rapporti giuridici intercorsi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare per le espressioni di apprezzamento che i senatori hanno avuto per l'iniziativa del Governo, iniziativa sollecitata, come ricordava la senatrice Tedesco, da tutti i gruppi politici, dalle associazioni dei notai e anche da altre associazioni e forze sociali. In effetti ci siamo trovati nella necessità di adottare il decreto perchè, ove fosse sopravvenuta nel frattempo la data del 20 o del 21 settembre, si sarebbe già prodotti degli effetti che sarebbe stato molto più difficile rimuovere attraverso l'intervento legislativo. Io mi faccio carico di quanto è stato detto a proposito di una compiuta informazione della pubblica opinione intorno al valore e al significato di certe scelte ed ho molto apprezzato che proprio i senatori i quali hanno sottolineato (e per ultimo anche il relatore) il valore di messaggio che rileviamo nella riforma del diritto di famiglia, un messaggio indirizzato a favorire la comunione dei beni, vogliono però che le opzioni siano fatte *cognita causa*. Non vogliamo che si realizzi la comunione dei beni, sia pure in uno spirito di favore espresso chiaramente dalla legge, attraverso l'ignoranza e l'inerzia. Quindi io direi che proprio questo è altamente apprezzabile. Che cosa faremo? Già nel settembre scorso per la verità io mi attivai per sollecitare l'attenzione della stampa, che poi al problema per la verità ha dato larghissimo spazio, e soprattutto la attenzione della radio e della televisione che organizzarono alcune trasmissioni.

Bisogna che noi ripetiamo — e col conforto della vostra autorità lo potremo fare con maggiore fermezza — questo invito agli organi d'informazione. So anche che attraverso il Ministero dell'interno già delle iniziative sono state prese per quanto riguarda la sollecitazione degli uffici locali ed io desidero assicurare gli onorevoli senatori che d'intesa con il Ministero dell'interno vedrò a quali altre forme di divulgazione e di informazione possiamo efficacemente ricorrere.

Ripeto, siamo tutti convinti che la realizzazione del regime di comunione tra i coniugi risponde allo spirito informatore della riforma. Vogliamo tutti però che le scelte siano fatte *cognita causa* e ci impegneremo per trovare i canali opportuni per una larga e compiuta informazione della pubblica opinione anche in ordine alle scelte da compiere al momento della celebrazione del matrimonio. Ciascuno di noi ha l'impressione appunto che la mancata dichiarazione non voglia rappresentare oggi una scelta ma sia dettata soltanto dall'ignoranza di certe cose, dei termini giuridici del problema; è bene che noi troviamo un momento nel quale anche il pubblico potere intervenga per illuminare i cittadini su queste scelte che sono poi scelte di fondo ed in larga misura sono scelte anche irreversibili.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 936. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole: « legge 19 maggio 1975, n. 151 », *sono aggiunte le seguenti*: « entrata in vigore il 20 settembre 1975, ».

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 936 nel suo articolo unico.

B U S S E T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U S S E T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlo brevemente per esprimere il voto favorevole della mia parte politica al disegno di legge in discussione, ma soprattutto per ribadire l'impegno, che già assumemmo in Commissione e che — abbiamo visto dalla dichiarazione testè resa dal Ministro di grazia e giustizia — trova il Governo pronto e sensibile, a svolgere attivamente una pressione (attivamente perchè i termini ormai stanno per spirare) presso gli uffici periferici della pubblica amministrazione e particolarmente presso i comuni perchè siano dotati degli strumenti idonei. Il senatore Lepre ha detto a tal proposito cosa che risponde esattamente alla realtà: ci sono in circolazione moduli che non rispecchiano i criteri stabiliti e prescritti dalla legge.

Ribadiamo, inoltre, l'impegno ad adoperarci perchè sia curata la diffusione del messaggio, come è stato detto, portato dal nuovo diritto di famiglia e in particolare, da questo nuovo regime del patrimonio familiare e dei beni tra i coniugi.

P R E S I D E N T E . Prima di passare al voto domando al relatore se intende che, con l'eventuale approvazione del disegno di legge n. 936, resta assorbito il disegno di legge n. 890, di iniziativa dei senatori Lepre e Cipellini.

A G R I M I , *relatore*. Sì, onorevole Presidente, con l'eventuale approvazione del disegno di legge n. 936 s'intende assorbito il disegno di legge Lepre-Cipellini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 936 nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 890.

Discussione del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile » (111), di iniziativa del senatore Murmura

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Modifiche agli articoli 15 e 21 del codice di procedura civile »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile », di iniziativa del senatore Murmura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, così semplice e lineare, risponde ad una esigenza creata dalla riforma tributaria che ha mutato il sistema che era stato previsto dal codice per il calcolo della competenza per valore. Pertanto era necessario provvedere a questa operazione che non costituisce una innovazione ma in sostanza un coordinamento.

Avrei qualche osservazione da fare perchè sarebbe opportuno che i disegni di legge che tendono alla modifica, specialmente dei codici civili, mantenessero la chiarezza e la

proprietà di linguaggio in armonia con la chiarezza e la proprietà di linguaggio dei codici civili.

Non ho presentato nè presento emendamenti, anche perchè sarei decaduto dal termine previsto dal Regolamento; però faccio osservare che la rubrica parla di competenza per valore; ed era opportuno togliere quella cacofonia nelle prime righe del nuovo testo che sostituisce l'articolo 15 del codice di procedura civile, là dove si dice: « Nelle cause relative a diritti reali su beni immobili, il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore... ». Era molto più comprensibile e proprio dire: « ...la competenza si determina in base al valore dichiarato dall'attore... »; tanto più, onorevoli colleghi, che la seconda parte del primo comma del nuovo articolo 15 dice: « in mancanza di dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito ». Pertanto nelle cause relative ai diritti reali la competenza si determina in base al valore dichiarato dall'attore; in mancanza si presume di competenza del giudice adito.

È un'osservazione non puramente letteraria ma di concetto perchè è la competenza per valore che si determina in base al valore dichiarato, in armonia anche con l'articolo 14. Mi limito a questa osservazione; e se la Commissione ritenesse di far proprio questo suggerimento riterrei la norma più agevole e più propria.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cleto Boldrini. Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo che dire male di un disegno di legge così piccolo possa apparire disagevole, eppure sono costretto a farlo perchè vede, signor Ministro, abbiamo approvato il 17 maggio 1977 un disegno di legge che modifica il regolamento ordinario di giurisdizione, il regolamento di competenza e diverse altre disposizioni del codice di procedura civile; il 27 luglio 1977 abbiamo approvato un altro disegno di legge recante provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario con il quale, modificando alcune norme relative alla composizione dei collegi, ne abbiamo modificato anche altre del codice di procedura civile. Ora ci accingiamo ad approvare un nuovo disegno di legge riguardante il codice di procedura civile: un nuovo disegno di legge del quale, lasciatemelo dire, non si sentiva la necessità, nonostante che sia formulato secondo l'impostazione della proposta dell'onorevole Reale, tendente ad apportare una modifica organica a tutto il codice di procedura civile. Era quella una modifica organica che, nella discussione generale in Commissione giustizia, la totalità della Commissione respinse poichè ritenne che il processo civile avesse bisogno, come ha bisogno, di ben altre misure.

Il problema sollevato dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Murmura (che porta la data del 6 agosto 1976; pertanto constato con tristezza che non è stato abbinato alle precedenti discussioni riguardanti il codice di procedura civile) è un problema che la giurisprudenza ha già risolto sulla base di ciò che è rimasto dopo la soppressione dei tributi di cui all'articolo 15 del codice di procedura civile. L'articolo 15 del codice di procedura civile oggi vigente dice che per le cause relative a beni immobili per i quali non si conosce il tributo la competenza si attribuisce in base agli elementi di stima esistenti nella causa o per il valore ritenuto indeterminabile. E sulla base di questo parametro è sopravvissuto l'articolo 21 per quanto riguarda la competenza per territorio.

L'innovazione che il disegno di legge con gli emendamenti del Governo propone non costituisce un *novum* giuridico perchè mutua la materia dall'articolo 14, che riguarda però altra materia: non riguarda gli immobili, per i quali si deve stimare il valore (s'intende il valore di mercato). Per i beni mobili o per il denaro l'attribuzione fatta dall'attore riguarda una macchina, un utensile qualsiasi o la somma di denaro di cui si richiede la ripetizione o il pagamento. Ma per quanto riguarda l'immobile la stima fatta dall'attore non sempre risponde alla realtà delle cose. Prendiamo ad esempio il valore di un immobile intorno al quale si contende per indennità di esproprio (non

riguarda la materia, ma faccio questo esempio per analogia): la stima fatta dall'attore è sempre preponderante. Ciò deve tenersi presente tanto più per il fatto che nella questione dei diritti reali vengono comprese le cause possessorie che sono difficilmente stimabili dall'attore stesso.

L'innovazione è tanto più singolare per il fatto che non vengono previste, pur trattandosi appunto di innovazione, norme transitorie. Oggi la giurisprudenza sta attuando l'articolo 15, ultimo comma, connesso con l'articolo 38, la cui lettura ricordo a me stesso: l'eccezione di incompetenza per valore nel processo civile può essere fatta in tutta la fase di primo grado, persino nella comparsa conclusionale, o può essere sollevata d'ufficio. Oggi, traendo spunto da quella più facile determinazione di valore attribuita ai beni immobili, innoviamo ammettendo l'eccezione per valore soltanto *in limite litis*. E per quanto riguarda le cause già esistenti, le quali sono state malamente introitate davanti ad un giudice non competente per valore, per il quale gli elementi di stima attinti nella causa portano a far considerare come causa pretorile quella che l'attore ingordo aveva invece attribuito al tribunale, queste che fine fanno, qual è la norma transitoria? Ogni qual volta un codice di procedura civile innova — ed è fuor di dubbio che questa sia un'innovazione profonda sul sistema vigente del codice di procedura civile — è evidente che al giudice non può essere lasciato l'arbitrio, che la causa non può essere lasciata ad una pronuncia pretoria da parte del giudice che la deve emettere; occorre una norma transitoria, di raccordo, che concili l'esperibilità dell'eccezione del convenuto con il sopravvenuto rilievo d'ufficio.

Da ultimo, signor Ministro — e non per andare fuori tema — vorrei parlare di questioni più serie. Quando fu richiesta la modifica dell'ordinamento riguardante la giurisdizione e la competenza, votammo nostro malgrado a favore, pur sottolineando gli elementi critici di quella proposta di legge in cui trovavamo strano che in un processo civile così malato si desse ancora soddisfazione alla richiesta delle alte gerarchie di paralizzare le cause di regolamento per competenza, mosse prima dalla causa, per l'accertamento della stessa. Dicemmo allora che tutta questa commedia — e mi riferivo alle parole di Carnelutti, non offensive quindi verso il processo civile — queste tessere del gioco processuale che sono il pane degli avvocati e fino a poco tempo fa sono state anche i titoli di merito dei magistrati che dovevano essere promossi, tutto questo gioco deve finire. Non possiamo più consentire che il processo civile vada avanti con un codice di procedura che consente la disponibilità del processo ad arbitrio delle parti, che consente l'arbitrio del giudice nel rinvio *sine die* del processo stesso, la sinecura del giudice che non si investe della causa. Dobbiamo andare rapidamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario, all'eliminazione di tutte le questioni attorno alle competenze e alle giurisdizioni, alla chiarezza dei rapporti processuali. Pensiamo a come è paralizzata la giurisprudenza civile, nonostante l'ampio margine (checchè se ne dica) della giurisprudenza pretoria, della giurisprudenza onoraria che nella storia del processo civile italiano è largamente rappresentata da tutta la giurisdizione dell'arbitrato obbligatorio, che riguarda le arti, i mestieri, le controversie tra commercianti, tutte le commissioni arbitrali delle singole categorie della camera di commercio e dell'industria, che costituiscono poi il nostro giudice di pace e hanno sottratto alla materia civile centinaia di migliaia di cause. Ciononostante il processo civile è così paralizzato! Non possiamo più consentire ad una compromissione intellettuale e culturale rispetto a queste misure, che qualche volta proponiamo noi stessi di impeto: comprendo ad esempio l'iniziativa del senatore Murmura di fronte alle disparità delle opinioni sollevate in giurisprudenza sulla questione; ma l'intervento nel codice non può non essere organico. Pensate a che cosa succederà quando entreranno in vigore questi tre o quattro disegni di legge e gli operatori del diritto non ci capiranno più niente. Prima si vedono modificate le regole del regolamento di competenza e la questione della giurisdizione, poi i collegi giudicanti e alcune norme del codice di procedura civile e infine altre norme, fra cui quel che

resta, forse anacronistico, ma che ancora esiste, dell'articolo 15 e dell'articolo 21 del codice di procedura civile.

Sono misure non politiche, onorevole Ministro, sono misure sbagliate dal punto di vista culturale, sono misure errate d'intervento nei confronti della giustizia civile, la nostra grande malata, e pertanto dichiariamo di astenerci.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, mi guardo bene dal contestare il fondamento delle osservazioni emerse dai due interventi che qui abbiamo ascoltato, quello del senatore Nencioni e quello del senatore Boldrini. E ciò perchè, in verità, tutte le volte — e sono state ripetute — in cui si è cominciato a discutere in Commissione dei provvedimenti ai quali il senatore Boldrini si è riferito, ivi compreso quello che reca il numero 111, oggi al nostro esame, sono stato sostenitore dell'opportunità che queste norme venissero considerate nel contesto generale di una riforma della procedura civile. In un primo momento, proprio per questa ragione, varie di queste proposte di legge erano state accantonate. Da ultimo — e lo dico a riprova dell'affermazione che mi sono permesso di fare testè — allorchè si parlava di rimettere in discussione anche una modifica della competenza per valore del conciliatore e del pretore, essendo stato investito dalla cortesia del Presidente dell'incarico di riferire alla Commissione anche per quel provvedimento, mi opposi fermamente dicendo appunto che, prima di rivedere la competenza per valore del pretore e del conciliatore, era opportuno avere idee chiare sulla nuova procedura e sul progetto, accarezzato da tempo e del quale sono convinto sostenitore, del giudice unico di primo grado in materia civile. Unico che non vuol dire necessariamente monocratico, perchè su questo punto la questione rimane aperta, ma nel senso che ci sia un solo primo gradino in materia di giurisdizione civile; il che, naturalmente, eliminerebbe di colpo, con un colpo di spugna, tutti i riferimenti al valore delle controversie o ai tributi diretti o indiretti verso lo Stato.

Mentre la Commissione seguì la mia modestissima opinione per quel disegno di legge, ritenne, tuttavia, anche con l'adesione del Governo, che, tanto per il disegno di legge che abbiamo avuto occasione di approvare qualche tempo fa in quest'Aula, relativo all'aumento del limite di valore per l'ammissibilità della prova testimoniale, quanto poi anche per questo di iniziativa del senatore Murmura, nulla ostasse a che si procedesse. Il disegno più vasto poteva e doveva andare avanti con maggiore ponderazione mentre per questo, come giustamente fa osservare il senatore Murmura nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato parecchio tempo fa, è certamente un fuor d'opera continuare a mantenere nella legislazione il riferimento al tributo diretto verso lo Stato quando questo tributo diretto non esiste più.

Una volta passati poi ad esprimere un parere in positivo sul modo di regolare la materia, in un primo momento anche chi vi parla era favorevole alla tesi iniziale del senatore Murmura, quella di fare riferimento al reddito dell'immobile per evitare di cadere negli inconvenienti che il senatore Boldrini ha ora ricordato, derivanti dalla estensione a questa ipotesi della disciplina relativa ai beni mobili. Tuttavia la Commissione di cui sono relatore — e dalla quale ho ricevuto il mandato di riferire positivamente in base al voto dalla Commissione stessa espresso — ha ritenuto che qualche inconveniente, che potesse sorgere proprio per la applicazione e l'estensione della disciplina per la competenza dei beni mobili anche agli immobili, fosse superabile. E lo fosse proprio nel contesto dell'articolo 14, al quale si fa riferimento, secondo il quale, *in limine litis*, il convenuto che si vede citato di fronte ad un giudice chiaramente non competente può contestare la competenza ed il giudice è in grado di spostare la competenza su un binario più rispondente alla realtà, rispetto al fantasioso riferimento contenuto nell'atto introduttivo della lite.

Conseguenza della automatica ripetizione nell'articolo 15 della dizione dell'articolo 14

è la infelice terminologia denunciata dal senatore Nencioni. Si è usata due volte la parola « valore », perchè l'articolo 14, in un contesto diverso, a proposito dei beni mobili, dice che il valore della causa si determina in base o alla somma o al valore dichiarato. Il termine « valore » anche nell'articolo 14 ricorre due volte, anche se un po' più distanziato. Non ho nessuna difficoltà, tuttavia, se il Governo è d'accordo, a far mia la proposta del senatore Nencioni perchè si adoperi la espressione: « la competenza si determina in base al valore », ad evitare la ripetizione del termine: « valore ».

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, la prego di presentare la proposta di emendamento alla Presidenza.

A G R I M I , *relatore*. L'emendamento tende a sostituire la parola « competenza » alla parola « valore » nella prima parte dell'articolo.

Così stando le cose, mi pare che il ragionamento vada verso la sua conclusione. Una volta accolta l'estensione della disciplina dei beni mobili anche per la competenza relativa ai beni immobili, credo che gli articoli 15 e 21, modificati secondo il testo approvato in Commissione, non abbiano bisogno di ulteriore commento. Bisognerebbe solo aggiungere nel titolo della legge anche l'articolo 21, altrimenti con riferimento all'articolo 15 si troverebbe modificato surrettiziamente, senza essere neppure nominato, anche l'articolo 21, che qui invece, sia pure per un adeguamento puro e semplice, modifichiamo.

Con la proposta di emendare il titolo della legge nel modo seguente: « Modifica agli articoli 15 e 21 del codice di procedura civile », prego il Senato di accogliere il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ho molto apprezzato le cose dette dal senatore Boldrini perchè anch'io sono profondamente convinto che in questo o in altri settori non possiamo affrontare i problemi della giustizia se non in una visione globale. Ciò non toglie però che in alcuni casi in cui l'intervento su alcune norme sia urgente si facciano leggi di questo tipo, purchè non alterino un disegno più complessivo, nè credo che tutto questo finisca col complicare il processo civile.

Il senatore Boldrini ha fatto riferimento alla riforma fatta alcuni mesi fa a proposito del regolamento di competenza e di giurisdizione: ebbene, la strada che abbiamo imboccato con quel provvedimento è proprio quella di eliminare alcuni strumenti che potevano essere usati per apportare maggiori remore nel processo civile. Lo spirito animatore di quel disegno di legge è stato quello: in fondo, unificando le procedure relative ai regolamenti di competenza e di giurisdizione, evitando alcune conseguenze che derivavano dalle normative allora in vigore, abbiamo dato un impulso alla semplificazione.

Per parte mia, posso dire che questi mesi non sono passati invano, perchè abbiamo acquisito molti elementi che ci consentiranno in tempi non lunghi di proporre al Parlamento un'organica riforma del processo civile secondo le indicazioni di chiarezza e rapidità, enunciate anche dal senatore Boldrini, che si devono conciliare con alcune fondamentali garanzie che devono presiedere anche al processo civile, nel rispetto di alcuni princìpi che, dettati dalla Costituzione, valgono tanto per il processo civile quanto per quello penale.

Per quanto riguarda la proposta di modifica degli articoli 15 e 21 del codice di procedura civile, il Governo dà la sua adesione a questa iniziativa, anche se ha suggerito uno strumento diverso per raggiungere lo stesso risultato di chiarificazione perchè — lo ha detto molto bene il relatore Agrimi — è anzitutto un'opera di pulizia giuridica: se un certo tributo che giocava anche ai fini della competenza è scomparso nell'ordinamento generale dello Stato, mi pare che il legislatore si debba far carico di eliminarlo anche nelle norme che comportano determinati effetti secondari, come a proposito della competenza. Tanto più che l'interpre-

te, di fronte ad una norma quale l'articolo 15, poteva imboccare due strade, come è noto: la prima, quella di ritenere indeterminabile il valore dell'immobile, con la conseguenza che per tutte le controversie relative agli immobili si sarebbe radicata la competenza del tribunale, con risultati abbastanza gravi; l'altra alternativa, certo più audace, sarebbe stata quella di far riferimento al diverso tipo di tributo che si è sostituito a quello diretto verso lo Stato. Ora anche qui non facciamo altro che unificare il regime di determinazione della competenza per valore, abbia ad oggetto somme di denaro, beni mobili o beni immobili. Non riesco a capire perchè debba esserci una differenza, sotto questo profilo, a seconda che si tratti di beni mobili o di beni immobili. Anche l'articolo 14 prevede una dichiarazione dell'attore: questo si riferirà a quello che è il valore di mercato del bene mobile; non capisco perchè non possa esserci analoga dichiarazione a proposito dell'immobile quando poi c'è la garanzia offerta con il richiamo al secondo e al terzo comma dello stesso articolo 14 con la contestazione da parte del convenuto e quindi con certi poteri del giudice.

Proprio perchè è convinto della necessità di eliminare dall'articolo 15 ed anche, conseguentemente, dall'articolo 21 il riferimento a qualcosa che non esiste più nel nostro ordinamento, il Governo è favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Cause relative a beni immobili*). — Nelle cause relative a diritti reali su beni immobili, il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dalla parte di proprietà controversa e si determina a norma dei precedenti commi ».

P R E S I D E N T E . Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, al secondo rigo del primo comma, alle parole « il valore » le altre « la competenza » (1. 1).

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

É approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

É approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 2.

L'articolo 21 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 21 - (*Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie*). — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo in cui è posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avver-

tendo che, secondo quanto proposto dal relatore, esso reca il seguente titolo: « Modifiche agli articoli 15 e 21 del codice di proceduta civile ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , *segretario*:

BOGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento ai recenti attentati di Milano e di Torino e constatato (per l'ennesima volta) che la vita e l'incolumità dei cittadini non sono salvaguardate in modo adeguato e che uomini politici, segnatamente di parte democristiana, sono vittime di continue, gravissime aggressioni, le quali, con il loro significato intimidatorio, di fatto, limitano la libertà di una parte dei cittadini, sistematicamente punita per le sue idee, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti ed efficaci il Governo intenda assumere per prevenire gli atti criminosi e scovare esecutori e mandanti degli stessi.

(3 - 00739)

SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se non ritenga arbitrario e provocatorio il comportamento dell'ammiraglio Casardi, il quale, in aperta violazione del dovere di sostanziale rispetto della Costituzione e di ogni regola di civile e democratica convivenza, facendo offesa alla « dignità » della sua carica, si ostina a voler esercitare l'aberrante ed anacronistico privilegio riservato ai grandi ufficiali dello Stato di essere sentiti come testimoni nel luogo da essi indicato;

se non ritenga tanto più grave e riprovevole tale comportamento da parte di un funzionario in servizio e di fronte al diverso esempio dato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si è sottoposto al trattamento comune a tutti i testimoni;

se, in considerazione delle gravi implicazioni del comportamento dell'ammiraglio Casardi, non ritenga di richiamare il predetto funzionario al sostanziale rispetto della Costituzione e di ordinargli di rendere la sua deposizione come ogni altro cittadino, rinunziando al vetusto privilegio indicato;

se, anche in considerazione di quanto rappresentato nella circolare del 26 dicembre 1950, n. 12019/12840-16, dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in attesa di una più approfondita e generale disciplina della materia da parte del Parlamento, non intenda, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 77 della Costituzione, emanare norme che, con effetto immediato per tutti gli impiegati civili e militari dello Stato, compresi nell'elencazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, subordinino al preventivo consenso del Governo l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 356 del codice di procedura penale, limitandola alla richiesta di audizione nell'ufficio pubblico del testimone ed escludendola allorchè la deposizione non sia in connessione con la carica rivestita.

(3 - 00740)

SASSONE, BOGGIO, TOURN Maria Luisa, POLLI, DEL PONTE, DI MARINO, BERTI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere la posizione del Governo:

a) in riferimento alla necessità di far sospendere la grave decisione di procedere a 6.000 licenziamenti di lavoratori e di non più anticipare il pagamento della cassa integrazione, assunta dalla « Montefibre », consociata della « Montedison »;

b) in relazione alla costituzione di un ente che raggruppi le partecipazioni pubbliche in « Montedison », con il compito di contribuire ad un valido rilancio produttivo del gruppo e ad un riequilibrato assestamento

delle gestioni, nel quadro di un piano di sviluppo del settore chimico;

c) in ordine al rispetto degli impegni di legge e sindacali per garantire, attraverso processi concordati di mobilità del lavoro, i lavoratori della « Montefibre » dalla minaccia della disoccupazione, garantendo la difesa sostanziale dei livelli occupazionali nel settore delle fibre, come richiesto unitariamente dagli Enti locali, dalle Regioni e dalle forze sindacali, politiche e sociali delle zone interessate.

(3 - 00741)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che, negli anni '50, la « Fondazione Rockefeller », d'intesa con la Regione sarda, liberò la Sardegna dalla malaria, un male secolare la cui esistenza incise in modo rilevante sull'andamento economico, fisico e morale delle popolazioni;

che, grazie a quella vasta opera di bonifica sanitaria, il male venne completamente debellato, influendo positivamente, dopo secoli di sconcertante abbandono, sulla ripresa economica e sociale dell'Isola;

che la scomparsa della malaria (75.447 casi nel 1946, 15.121 nel 1948, 44 nel 1950, 17 nel 1952, 7 nel 1955, 4 nel 1960, 2 nel 1966 e 1 nel 1968) indica, in modo eloquente, l'opera altamente meritoria di una vera e propria campagna antianofelica che ha investito, per diversi anni, tutto il territorio della regione;

che è profondo desiderio del popolo sardo che il grande traguardo raggiunto non venga vanificato,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se sia a conoscenza della viva preoccupazione dei cittadini dell'Isola per l'insorgere del fenomeno legato alla presenza di numerosissime zanzare e di insetti fastidiosissimi, la cui permanenza potrebbe contribuire allo spostamento di importanti correnti turistiche, specie nel capoluogo della regione;

2) se gli risulti, in particolare, che, essendo la città di Cagliari circondata da due stagni (Santa Gilla e Molentargius), il fenomeno della presenza di zanzare e di insetti di varia natura si acuisce, come peraltro segnalato con altra interrogazione, anche a causa del canale scoperto di « Mammarranca » che convoglia le acque luride verso il « terminale di sgrondo »;

3) se gli risulti, altresì, che, proprio nella circonvallazione occidentale che dalla città di Cagliari porta all'innesto con la strada statale n. 131 (Carlo Felice), ormai da diverso tempo, vanno ammonticchiandosi rifiuti, la cui presenza costituisce un permanente pericolo per la città.

Si chiede, pertanto, in relazione a quanto sopra segnalato, la predisposizione di urgenti misure atte ad accertare lo stato di pericolosità in relazione alla presenza delle zanzare, disponendo, in pari tempo, d'intesa con la Regione sarda e i poteri locali, per un adeguato intervento onde eliminare le cause che, specie in quest'ultimo periodo di tempo, hanno contribuito all'insorgere del fenomeno.

(4 - 01420)

D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — in riferimento alle disposizioni di cui alla sua circolare ministeriale n. 239 del 17 settembre 1977, con la quale la materia degli esoneri dall'insegnamento dei docenti incaricati di collaborare con il preside degli istituti di istruzione secondaria è stata disciplinata sulla base del parametro costituito dal numero delle classi — non ritenga ugualmente meritevole di attenzione la situazione degli istituti le cui esigenze non sono da riguardare solo in rapporto al predetto parametro poichè la loro effettiva consistenza appare oggettivata anche, se non soprattutto, da altri elementi.

In proposito, ed a più chiara specificazione, si ricorda:

che, come è noto, gli istituti professionali sono spesso articolati in scuole coordinate dislocate in centri diversi, posti nor-

malmente a notevole distanza dalla sede degli uffici della presidenza, e che, tra i predetti istituti, quelli per l'agricoltura hanno scuole che per le loro attività dimostrative dispongono di aziende spesso di rilevanti dimensioni, l'efficienza della cui conduzione impone l'uso di numerose macchine agricole ed operatrici ed il normale ricorso a personale ausiliario;

che tali scuole sono generalmente fornite di strutture convittuali la cui dotazione organica di personale, rapportata alla consistenza della popolazione scolastica, in taluni casi è ragguardevole;

che, sempre in ordine agli istituti professionali per l'agricoltura, le relative aziende agrarie sono delle vere combinazioni economiche dei mezzi di produzione, con superfici adeguate, impianti, coltivazioni, carichi di bestiame, parco macchine, approvvigionamenti di materie prime e di scorte, manipolazioni e vendita di prodotti, ricerche di mercato, eccetera, che hanno bisogno di personale tecnico direttamente ed esclusivamente ad esse preposto, più che di personale docente predisposto a limitate esercitazioni pratiche di scarsa efficacia;

che l'ufficio del preside di un istituto come sopra configurato deve oggettivamente risultare oneroso e pressochè insostenibile, se del preside è la responsabilità ultima del buon funzionamento degli uffici della sede centrale, della scuola ivi esistente con la propria dotazione di classi, di quelle coordinate poste nelle località più diverse e distanti tra di loro, dei convitti ad esse annessi, delle aziende agrarie con il carico complessivamente non indifferente di personale docente, tecnico, amministrativo ed ausiliario che ne deriva.

Pare, pertanto, all'interrogante che non possano disattendersi le sollecitazioni che risultano rivolte perchè l'istituto dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento trovi applicazione anche nei casi in cui le realtà e le comunità scolastiche siano da ritenere ragguardevoli, non solo in rapporto al numero delle classi, ma anche per la complessità e l'articolazione delle loro strutture.

(4 - 01421)

GALANTE GARRONE, VINAY. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, con l'urgenza che la situazione penitenziaria richiede, se rispondano a verità le notizie, riportate dalla stampa, secondo le quali le carceri di Novara sarebbero state adibite, in tutta o in parte della loro struttura, a « carceri speciali », al pari di Cuneo, Fossombrone, Trani, Favignana, Isola dell'Asinara e, a quanto si dice, Termini Imerese.

Per conoscere, in particolare, se rispondano a verità le notizie, parimenti diffuse dai giornali o in altro modo portate a conoscenza degli interroganti, secondo le quali nello stabilimento di Novara sarebbero state esercitate inammissibili violenze contro i detenuti (alcuni dei quali ne conserverebbero oggi ancora i segni) o i detenuti stessi sarebbero stati assoggettati a misure non consentite o privati di diritti o agevolazioni generalmente riconosciuti dall'ordinamento (restrizioni nell'ammissione all'aria, riduzione delle stoviglie a un piatto e un bicchiere, divieto dell'uso delle lenti anche per detenuti con gravi difetti visivi, limitazioni nella lettura di giornali e riviste, ridotta ad un solo quotidiano prescelto dalla direzione, divieto di ascolto delle trasmissioni radiofoniche, mancanza di televisori).

Per conoscere, infine, se il Ministro non reputi necessario disporre una rigorosa inchiesta sui fatti sopra denunciati, che una volta ancora ripropongono l'esigenza del pieno ed assoluto rispetto, nei confronti di tutti i detenuti ed in tutti gli istituti penitenziari, dei princìpi stabiliti dall'ordinamento.

(4 - 01422)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 ottobre 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

PINTO ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (442).

I. Autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*).

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

1. contro il senatore GIOVANNIELLO per inadempienza ad obblighi derivanti dalle norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori (articoli 1 e 2 della legge 14 luglio 1959, n. 741) (*Doc.* IV, n. 38).

2. contro il senatore D'AMICO per concorso nel reato di omissione di atti di ufficio (articolo 328 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 39).

3. contro il signor CASCHILI Mauro per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 40).

4. contro il senatore FRANCO per i reati di istigazione a delinquere, apologia di reato e diffusione di notizie tendenziose (articoli 424 e 656 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 41).

5. contro il senatore GIOVANNIELLO, per inadempienza ad obblighi derivanti dalle norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori (articoli 20, 21 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 1, 2, 8, 14, 15, 19, 23, 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636; 26, 27, 33, 82 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797; 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479; 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 77; 13 e 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947; 16 del decreto-legge n. 788 del 1945; 4, 9, 10, 36 della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 1, lettera *a*), e 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860; 10, lettere *b*) e *c*), e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 1 e 4 del decreto ministeriale 20 novembre 1963; 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628; 33 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300) (*Doc.* IV, n. 42).

6. contro il senatore FRANCO, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 43).

La seduta è tolta (*ore 18,05*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari